

(N. 2109)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° agosto 1957
(V. Stampati nn. 252 - 604 - 801 - 1163 - 1854)

D'iniziativa dei deputati BONOMI, DI VITTORIO, LONGO, GUI, PASTORE, TRUZZI, FRANZO, VETRONE, BUCCIARELLI DUCCI, BERNARDINETTI, BOIDI, BURATO, GATTO, GORINI, HELFER, LOMBARI Pietro, MANNIRONI, PUGLIESE, SALIZZONI, SEMERARO Gabriele, SODANO, GRAZIOSI, FINA, D'AMBROSIO, VALSECCHI, MARENGHI, SCALFARO, CHIARINI, RIVA, LONGONI, DE MARZI, MICHELI, COTELLESA, ROMANO, TROISI, DE' COCCI, VIALE, CONCI Elisabetta, JERVOLINO Angelo Raffaele, GOZZI, SORGI, BELOTTI, ZANONI, BARTOLE, DE MEO, AMATUCCI, FARINET, SCHIRATTI, SANGALLI, FERRERI Pietro, NATALI, BERLOFFA, PENAZZATO, SCARASCIA, BUFFONE, NEGRARI, CAPPI, GEREMIA, FACCHIN, CORONA Giacomo, PETRUCCI, CIBOTTO, TURNATURI, DEL VESCOVO, BOLLA, PERDONÀ, SANZO, MAZZA, MAXIA, RUSSO Carlo, MAROTTA, ZACCAGNINI, DE CAPUA, FOLCHI, BIMA, STELLA, DI LEO, RICCIO, DRIUSSI, SAMPIETRO Umberto, CAVALLARO Nicola, GALLI, SPADOLA, VILLA, BERTONE, SEDATI, GERMANI, FABBRI, FABRIANI, GIGLIA, FANELLI, GIRAUDO, ANGELINI Armando, BACCELLI, IOZZELLI, DAZZI, CONCETTI, TESAURO, ALDISIO, FRANCESCHINI Francesco, LIZZADRI, GRIFONE, GOMEZ d'AYALA, CREMASCHI, FORA, MARABINI, BRODOLINI, BIGI, ANGELUCCI Mario, DI PAOLANTONIO, CAVALLARI Vincenzo, SACCHETTI, MICELI, CAPALOZZA, MAGNANI, ZANNERINI, MONTELATICI, COMPAGNONI, CORBI, BIANCO, CALASSO, AUDISIO, FARINI, TAROZZI, MASSOLA, CURCIO, TOGNONI, MARILLI, BONOMELLI, GALLICO SPANO Nadia, PERTINI, TARGETTI, CACCIATORE, VENEGONI, DE MARTINO Francesco, ALBARELLO, ALBIZZATI, AMICONI, ANDÒ, BALTARO, BEI CIUFOLI Adele, BERARDI, BETTIOL Francesco Giorgio, BETTOLI Mario, CAVALLOTTI, CERRETI, CONCAS, CORONA Achille, DIAZ Laura, DIMAURO, FOGLIAZZA, GATTI CAPORASO Elena, GHISLANDI, JACOMETTI, LAMI, LUZZATTO, MAGLIETTA, MANCINI, MARANGONI Spartaco, MINASI, MONTANARI, NATOLI Aldo, NATTA, PIRASTU, RICCA, RIGAMONTI, ROASIO, ROSINI, SAMPIETRO Giovanni, SANSONE, SCARPA, VILLANI, ZANIBELLI, PAVAN, CAPPUGI, CALVI, GITTI, SCALIA, MARTONI, COLLEONI, CAVALLARI Nerino, COLASANTO, BUTTÈ, BIAGGI, MENOTTI, BUZZI e DE BIAGI.

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 AGOSTO 1957

Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti,
mezzadri e coloni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonchè agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitano le medesime attività sui medesimi fondi.

Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni parziari che coltivano fondi per i quali, in base alle norme del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, sia accertato un fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore a 30 giornate uomo.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratori, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative.

Art. 3.

L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione, nonchè la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi sono

effettuati con le modalità stabilite dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, a cura del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

I contributi di cui al precedente comma vengono applicati alle giornate che risultino prestate dagli appartenenti al nucleo familiare, in base alle norme di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Rimane fermo l'obbligo dei concedenti di fondi a mezzadria e colonia dei coltivatori diretti di far pervenire al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura le dichiarazioni previste dall'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, con l'indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico.

Nel caso di fondi condotti a mezzadria o colonia parziaria, le dichiarazioni di cui al precedente comma debbono essere sottoscritte anche dai mezzadri e coloni parziari.

Per ogni singolo nucleo familiare l'accertamento di mano d'opera non può in alcun caso essere inferiore alle 104 giornate, attribuibili come minimo al capo famiglia a norma del successivo articolo 5.

Ai fini del presente articolo, nel caso in cui il nucleo familiare coltivi più di un fondo, anche se a titolo diverso, le giornate di lavoro prestate dai componenti la famiglia sono accertate tenendo presente il complesso dei fondi stessi.

Art. 4.

Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base è quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale potranno essere determinati, in base a medie ponderali, sia i coefficienti per la ripartizione delle giornate di lavoro calcolate a norma dell'articolo 5 del regio decreto

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

24 settembre 1940, n. 1949 in giornate di uomo, donna e ragazzo, sia il contributo medio base e il contributo medio integrativo da applicare per le giornate anzidette.

Art. 5.

I contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare in base alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 sono accreditati agli appartenenti al nucleo stesso attribuendo le giornate lavorative, per le quali i suddetti contributi sono stati versati, secondo i criteri seguenti:

le prime 104 giornate al capo famiglia e le altre, in ragione di 52 giornate ciascuno al coniuge, ai fratelli del capo famiglia, ai loro coniugi, ai discendenti del capo famiglia e dei fratelli, ad altri parenti ed affini sino al quarto grado. Per ciascun gruppo la precedenza è stabilita secondo l'anzianità;

le eventuali giornate eccedenti sono attribuite al capo famiglia, sino alla concorrenza di 156 giornate, e agli altri componenti il nucleo familiare, in parti uguali fra di loro, ma non oltre il limite massimo di 156 giornate annue ciascuno.

Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni, residuassero altre giornate, sono attribuite, in parti uguali, al capo famiglia e agli altri componenti.

Nelle aziende con fabbisogno inferiore a 156 giornate non possono essere accreditate al secondo avente diritto meno di 30 giornate lavorative e nelle aziende con fabbisogno da 156 giornate ed oltre l'accredito non può essere inferiore a 52 giornate per ciascun componente della famiglia secondo l'ordine di precedenza previsto nel secondo comma e nei limiti delle giornate complessivamente accreditabili, provvedendosi all'attuazione nel modo indicato nel terzo comma delle giornate residue in numero inferiore ai quozienti sopra indicati.

Nella attribuzione delle giornate sono poste a tutte le altre unità familiari le unità che abbiano già liquidato una pensione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o in altra forma assicurativa obbligatoria.

Gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati, a norma del-

l'articolo 3 della presente legge, sulla base della composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono.

Sono escluse dalla attribuzione e dal conseguente accredito le unità che abbiano superato il 70° anno di età, purchè abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o in altro sistema di previdenza obbligatoria, salvo che non esistano nel nucleo familiare soggetti ai quali sia possibile trasferire l'accredito.

Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui alla presente legge, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prestazioni di lavoro effettuate in qualità di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Art. 6.

È istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

La Gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi e costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto.

Art. 7.

La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti e da un rappresentante dei mezzadri o coloni scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

La composizione del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. è integrata da un rappresentante scelto tra quelli indicati nel comma precedente.

Art. 8.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'Istituto nazionale previdenza sociale per la Gestione speciale, è costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei coloni e mezzadri, due rappresentanti degli agricoltori proprietari di terreni concessi a mezzadria o colonia scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

I membri di cui alle lettere b), c) e d) sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

Art. 9.

Spetta al Comitato:

1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione;

3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

5) dare parere sulle questioni relative alla applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale

o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6) dare parere sulla misura dei contributi da applicarsi dall'esercizio 1966-67 in avanti.

Art. 10.

Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge alla gestione speciale prevista dall'articolo 6, si provvede con il contributo dei coltivatori diretti nonchè dei mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e con il concorso dello Stato.

Il contributo di cui al comma precedente è dovuto a partire dal 1° gennaio 1957, nella misura stabilita, a norma delle disposizioni in vigore, per i braccianti agricoli, con una riduzione del 25 per cento, comprensiva dell'aliquota derivante dal concorso dello Stato e del minor onere rappresentato per la gestione speciale dalla elevazione del limite di età e, salvo quanto disposto dall'articolo 18 della presente legge, dalla non prevista reversibilità delle pensioni.

Lo Stato concorre all'onere della gestione con uno stanziamento di:

L.	4.500.000.000	per	l'esercizio	finanziario	1957-58
»	10.000.000.000	»	»	»	1958-59
»	12.000.000.000	»	»	»	1959-60
»	14.000.000.000	»	»	»	1960-61
»	16.000.000.000	»	»	»	1961-62
»	18.000.000.000	»	»	»	1962-63
»	20.000.000.000	»	»	»	1963-64
»	22.000.000.000	»	»	»	1964-65
»	24.000.000.000	»	»	»	1965-66
»	26.000.000.000	»	»	»	1966-67

Per gli esercizi successivi al 1966-67 la misura del concorso dello Stato sarà determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Il contributo dello Stato previsto nei precedenti commi è comprensivo del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 12.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, salvo quanto previsto nel precedente articolo 11 per l'anno 1957, la misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni sarà determinata annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, nonché alla entità del concorso dello Stato.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo è dovuto sino a quando non sarà entrato in vigore il detto provvedimento, e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

Art. 13.

I contributi base dovuti per i mezzadri e coloni sono a totale carico del concedente.

I contributi integrativi dovuti per i mezzadri e coloni sono per metà a carico del concedente e per l'altra metà a carico del mezzadro o colono.

L'aliquota di riduzione derivante dal concorso dello Stato di cui al secondo comma del precedente articolo 11 si applica soltanto alla quota a carico del mezzadro o colono.

I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e dei coloni, salvo il diritto di rivalsa.

Art. 14.

A favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni i contributi di cui alla presente legge sono accreditati distintamente da quelli relativi ai periodi di lavoro che i componenti delle famiglie coltivatrici, mezzadrili e coloniche abbiano eventualmente effettuato alle dipendenze di terzi, sia in agricoltura, sia in altri settori.

Art. 15.

Le persone assicurate obbligatoriamente ai sensi della presente legge, le quali possono far valere anche periodi di assicurazione con le norme comuni, per lavoro prestato alle dipendenze altrui, possono chiedere di essere autorizzate a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria comune, al fine di conservare il diritto a liquidare la pensione di vecchiaia all'età prevista dalle norme comuni e di tramandare il diritto a pensione ai superstiti.

La concessione dell'autorizzazione resta disciplinata dalle norme di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218. Ai fini della determinazione del diritto alla prosecuzione volontaria non sarà tenuto conto dei periodi di assicurazione effettuati in base alla presente legge.

La prosecuzione volontaria prevista dal primo comma è compatibile con la contemporanea assicurazione obbligatoria in qualità di componente un nucleo familiare mezzadrile o di coltivatori diretti.

Art. 16.

I periodi di assicurazione in qualità di componente di famiglia di coltivatori diretti, di mezzadri o di coloni sono cumulabili con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa ai soli fini delle pensioni dirette sia di vecchiaia che di invalidità. Tuttavia, l'assicurato potrà ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'età prevista dalle norme comuni o comunque prima dell'età fissata dall'articolo 17 solo nella ipotesi che ne sussistano tutti i requisiti di legge, indipendentemente dai contributi che gli siano stati accreditati in rapporto alla sua qualità di componente di famiglia coltivatrice diretta, mezzadrile o colonica.

Coloro che liquidano la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del limite di età previsto per i componenti le famiglie coltivatrici dirette mezzadrili o coloniche, hanno diritto, al compimento dei normali limiti di età stabiliti per i componenti predetti, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati quali componenti le famiglie suddette.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se peraltro la pensione già liquidata sia stata, a suo tempo, maggiorata di una integrazione per portarla sino all'importo minimo stabilito dall'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dal supplemento di cui al precedente comma deve detrarsi l'importo della integrazione predetta.

Il supplemento di pensione di cui al secondo comma è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è regolarmente integrato sino a 45 volte il suo ammontare, in conformità del disposto dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 17.

Per le persone assicurate ai sensi della presente legge, i limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono stabiliti al compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini ed al sessantesimo anno di età per le donne.

Agli effetti della determinazione dei requisiti di contribuzione stabiliti dall'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni sono equiparati alle diverse categorie di giornalieri di campagna in base al numero dei contributi annualmente accreditati a ciascuno.

Art. 18.

L'assicurazione di cui alla presente legge ha per oggetto il conferimento delle sole pensioni dirette, di vecchiaia ed invalidità escluse le pensioni ai superstiti ed ogni altra prestazione in caso di morte degli assicurati o dei pensionati, salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

Hanno diritto alla reversibilità della pensione la vedova di età superiore ai 60 anni o inabile al lavoro, purchè non abbia una pensione a titolo personale, e gli orfani del capo famiglia, qualora, con la morte di esso, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nel-

la impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata.

Le condizioni per il diritto e le misure delle pensioni di reversibilità sono quelle stabilite nell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificate secondo l'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 19.

Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-1924 quali mezzadri o coloni, in virtù del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro che, quali mezzadri, coloni o coltivatori diretti comunque abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della pensione e dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia i contributi di cui al precedente comma sono considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione nella assicurazione obbligatoria.

I contributi di cui al secondo comma sono accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'anno civile nel quale furono versati, per un numero di giornate corrispondenti al rapporto tra l'ammontare, nell'anno, di tali contributi e la misura unitaria della intera contribuzione in vigore per i giornalieri agricoli nell'anno medesimo per un massimo di 312 giornate annue. L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sarà conservata nell'assicurazione facoltativa e darà luogo a liquidazione di separata prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della pensione di cui alla presente legge non saranno restituiti.

Le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai coltivatori diretti, ai coloni e mezzadri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione facoltativa.

Art. 20.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei mezzadri e dei coloni parziari concessionari di fondi con fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore alle 120 giornate uomo, già soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti secondo le norme in vigore per i giornalieri di campagna.

Art. 21.

Alla copertura dell'onere previsto per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvederà a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

Art. 22.

In deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione e sui requisiti di anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'articolo 9 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, tra il 1° gennaio 1958 e il 1° gennaio 1971, le persone, di ambo i sessi, soggette all'assicurazione ai sensi della presente legge, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'età e con il versamento di un numero di contributi gior-

nalieri dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

ANNO	ETÀ		CONTRIBUTI GIORNALIERI	
	Uomini	Donne	Numero	
			Uomini	Donne
1958	65 ed oltre	65 ed oltre	104	104
1959	65	65	208	208
1960	65	65	312	312
1961	65	65	416	416
1962	65	65	520	520
1963	65	65	624	624
1964	65	64	728	728
1965	65	63	832	832
1966	65	62	936	936
1967	65	61	1.040	1.040
1968	65	60	1.144	1.110
1969	65	60	1.248	1.179
1970	65	60	1.352	1.249
1971	65	60	1.456	1.318

La concessione della pensione di vecchiaia, sino al 31 dicembre 1967, è inoltre condizionata all'accertamento, eseguito mediante attestazione rilasciata dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, che i pensionabili abbiano fatto parte, come unità attive, dei nuclei familiari diretto-coltivatori o colonici per cinque anni precedenti l'applicazione della presente legge o, successivamente al 31 dicembre 1967, per tanti anni quanti ne mancano al compimento di un quindicennio dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 23.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonchè norme intese a:

- 1) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;
- 2) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ed il fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati e la Gestione speciale istituita con la presente legge.